



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Roberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32313**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **62356**, riferibile all'agente contabile **Rosa Maria Campagna** (c.f. CMPRMR68E47L112M) dell'Università degli Studi di Padova per l'esercizio 2018, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Muttoni del Foro di Padova, c.f. MTTSLV81P58F382K, e dall'avv. Martina Brasson del Foro di Padova, c.f. BRSMTN84C52G224Y, con domicilio eletto presso lo studio legale dei predetti avvocati sito in via degli Zabarella, 38, 35121 Padova, tel. 049.8765381, e domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi pec silvia.muttoni@ordineavvocatipadova.it, martina.brasson@ordineavvocatipadova.it, recapiti ai quali chiedono di ricevere ogni comunicazione e notificazione;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

	Uditi, all’udienza pubblica del 26 marzo 2025 tenutasi con l’assistenza del dr.	
	Marco Greggio e data per letta la relazione, l’Avv. Silvia Muttoni e Martina	
	Brasson per l’agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del	
	Sostituto Procuratore Generale dr. Massimiliano Sutto.	
	FATTO	
	1. Con relazione di irregolarità n. 607/2024, il Magistrato istruttore	
	relazionava in merito al conto giudiziale n. 62356, riferibile alla d.ssa Rosa	
	Maria Campagna, economo del Polo Multifunzionale Vallisneri	
	dell’Università degli Studi di Padova per l’esercizio 2018.	
	In particolare, dalla relazione emergeva che il conto si sostanzia nella	
	stampa del registro economale e che, all’atto della resa, era stata depositata la	
	(mera) copia digitale, non autenticata, della nota del febbraio 2019, riportante	
	il medesimo numero di protocollo apposto al documento contabile, con cui	
	l’agente ha trasmesso la stampa (non sottoscritta) del registro economale	
	all’Ufficio Bilancio Unico dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo “ <i>in</i>	
	<i>ottemperanza all’articolo 139 “Presentazione del conto” del D.lgs. n.</i>	
	<i>174/2016”</i> . Il file contenente la stampa del registro economale risultava,	
	invece, firmato digitalmente ai fini del deposito presso la segreteria della	
	Sezione dal Dr. Marco Porzionato, rivestente la qualità di Direttore dell’Area	
	Finanza e l’incarico di Responsabile del procedimento.	
	La relazione evidenziava, quindi:	
	- la mancanza della sottoscrizione dell’agente contabile e l’assenza del	
	provvedimento di parificazione, quali presupposti necessari per la	
	procedibilità del giudizio di conto;	
	- la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo	
	2	

	interno, prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c., quale documento necessario	
	per il controllo della regolarità gestionale.	
	A tale ultimo riguardo, l’Ateneo, in risposta a una richiesta istruttoria, ha	
	depositato il verbale n. 5 del 25.09.2019 del Collegio dei revisori dei conti, al	
	quale era allegato un documento denominato “Relazione attestazione conti	
	giudiziali 2018”, nel quale erano elencati 59 conti giudiziali (tra cui il	
	presente) per ciascuno dei quali viene indicato il nominativo dell’agente	
	responsabile, il provvedimento di parifica (cfr. <i>supra</i>) e veniva dato atto che	
	<i>“il conto è stato presentato nei termini previsti dall’art. 139 del D.lgs.</i>	
	<i>174/2016; il conto è stato predisposto in coerenza con i principi posti dalla</i>	
	<i>normativa vigente; risulta corredato dalla documentazione necessaria”.</i>	
	Ciò premesso, la relazione istruttoria ricostruiva in modo dettagliato il quadro	
	normativo e regolamentare applicabile alla gestione del fondo economale per	
	l’esercizio 2018, rilevando che il modello di conto utilizzato – rappresentato	
	dalla stampa del registro U-GOV – non consentiva un’adeguata verifica della	
	gestione. Venivano, in particolare, evidenziate: la genericità e cumulatività	
	delle causali di spesa; l’utilizzo dell’anagrafica generica “Soggetti diversi” per	
	gran parte delle registrazioni; la mancata distinzione tra pagamenti effettuati	
	direttamente dall’agente e rimborsi a dipendenti; la presenza di spese non	
	coerenti con i requisiti di urgenza, imprevedibilità e modico valore richiesti	
	per l’utilizzo del fondo economale; l’assenza di tracciabilità contabile e	
	l’insufficienza dei giustificativi documentali.	
	Il Magistrato designato dava inoltre atto che l’Ateneo, per l’anno 2018, non	
	era dotato di uno specifico Regolamento interno per la gestione del fondo	
	economale, limitandosi a rinviare a circolari generali che riprendevano, in	
	3	

	parte, le indicazioni ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (cfr.	
	Determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata con delibere n. 556/2017 e n.	
	585/2023). Le circolari fornivano, peraltro, un elenco esemplificativo e non	
	vincolante delle spese ammissibili, mentre l’effettiva gestione risultava priva	
	di limiti sostanziali o procedurali.	
	Veniva inoltre rilevato, in merito alle modalità gestionali, che il fondo era stato	
	utilizzato oltre il limite dello stanziamento (euro 600,00, uscite 2.000,25 euro),	
	attraverso il meccanismo del reintegro in corso di esercizio.	
	Alla luce di quanto suesposto, il Magistrato istruttore concludeva rilevando	
	l’assenza dei presupposti per la procedibilità del giudizio, ai sensi dell’art.	
	140, c. 2, c.g.c., e, in subordine, proponeva al Collegio di approvare il conto	
	giudiziale, con conseguente discarico dell’agente, in considerazione della	
	modesta entità della gestione e della circostanza che le spese coperte mediante	
	il fondo si profilavano tutte ammissibili e regolari.	
	2. Con memoria difensiva depositata il 4 marzo 2025, l’agente contabile	
	contestava i rilievi formulati nella relazione di irregolarità, eccependo, in via	
	pregiudiziale, l’estinzione del giudizio di conto per decorso del termine. In	
	proposito, la difesa rilevava che il deposito del conto, sulla base dei dati	
	inseriti nel fascicolo processuale, sarebbe avvenuto il 13 novembre 2019,	
	mentre la relazione di irregolarità era stata depositata il 19 novembre 2024. Di	
	conseguenza, ai sensi dell’art. 150 c.g.c., il termine di cinque anni previsto per	
	la definizione del giudizio sarebbe decorso, con conseguente estinzione del	
	giudizio.	
	Quanto alla mancanza della sottoscrizione dell’agente contabile e alla	
	presunta improcedibilità del giudizio, la difesa evidenziava come l’Università	
	4	

	degli Studi di Padova non avesse mai chiesto agli agenti contabili di	
	sottoscrivere individualmente il registro del fondo economale, ritenendo	
	sufficiente la registrazione e la chiusura della gestione nel sistema U-GOV.	
	L'agente contabile avrebbe inoltre regolarmente eseguito tutte le registrazioni	
	richieste, nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni interne; la	
	mancata sottoscrizione non sarebbe dunque imputabile a negligenza, ma a una	
	procedura adottata dall'Ateneo.	
	In relazione alla mancanza del provvedimento di parificazione e della	
	relazione dell'organo di controllo interno, la difesa sottolineava che,	
	nell'ambito dell'istruttoria relativa al conto giudiziale n. 62425 (altro conto	
	economale del medesimo esercizio 2018), era stato acquisito il decreto	
	dirigenziale n. 2741/2019 del 26 luglio 2019, con cui il responsabile del	
	procedimento per il deposito dei conti giudiziali, <i>“nonché degli ulteriori</i>	
	<i>adempimenti di cui al D.lgs. 174/2016, con Decreto del Direttore Generale</i>	
	<i>rep. n. 888/2018”</i> , attestava: “che, dal punto di vista meramente contabile, gli	
	atti pervenuti dai segretari dei centri autonomi di gestione, nonché dagli agenti	
	contabili, non sono viziati da errori”; di aver compiuto la verifica avente a	
	oggetto la “corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti	
	con le risultanze economico-finanziarie”; l'assenza di “discordanze con le	
	scritture contabili di Ateneo”; l’“esito positivo del risultato della parificazione	
	contabile dei conti 2018 degli agenti contabili citati in premessa”.	
	Pertanto, secondo la difesa: l'economo si sarebbe fedelmente attenuto alle	
	norme regolamentari, alle circolari e alle prassi interne nello svolgimento del	
	proprio incarico; avrebbe presentato il conto giudiziale nelle forme e nei	
	termini che, nel 2018, l'Ateneo aveva previsto e richiesto agli agenti, ovvero	
	5	

	mediante la progressiva compilazione nel sistema U-GOV e la chiusura della	
	gestione entro l'anno solare di riferimento, attraverso la scritturazione	
	informatica del "Registro Fondo Economale" e la trasmissione di copia	
	stampata dello stesso all'Ufficio Bilancio Unico; nessun ulteriore	
	adempimento, né condotta alternativa, avrebbe potuto essere richiesta	
	all'economo in ordine all'adozione, rispetto al conto reso all'amministrazione,	
	di un formale provvedimento di parifica, di competenza, a tutti gli effetti di	
	altro organo dell'Ateneo, diverso dall'agente contabile; la rispondenza del	
	conto alle scritture contabili dell'Ateneo risulterebbe attestata e comunque	
	confermata dall'Ateneo stesso, in base alla documentazione acquisita nel	
	corso dell'istruttoria.	
	Quanto alla ipotizzata mancanza della relazione dell'organo di controllo	
	interno, di cui all'art. 139 c.g.c., l'Ateneo avrebbe depositato il verbale n. 5	
	del 25 settembre 2019 del Collegio dei revisori dei conti, al quale era allegato	
	il documento denominato "Relazione attestazione conti giudiziali 2018". Tale	
	documento conteneva l'elencazione di 59 conti giudiziali, incluso quello in	
	esame, e, per ciascuno di essi, riportava: il nominativo dell'agente; il	
	provvedimento di "parifica", nei termini sopra esposti; la presentazione del	
	conto nei termini previsti dall'art. 139 c.g.c.; la predisposizione del conto "in	
	coerenza con i principi posti dalla normativa vigente"; l'indicazione che il	
	conto fosse "corredato dalla documentazione necessaria".	
	Pertanto, secondo la difesa, l'economo avrebbe ottemperato a tutti gli	
	adempimenti richiesti da regolamenti, circolari e prassi applicative dell'Ente	
	di appartenenza. Anche qualora, nel caso di specie, si ritenesse assente la	
	relazione di cui all'art. 139 c.g.c., andrebbe comunque accertato che l'agente	

	contabile non avrebbe potuto assumere alcuna condotta alternativa o ulteriore	
	in relazione a tale adempimento, con la conseguenza che nessuna irregolarità,	
	né, <i>a fortiori</i> , responsabilità, potrebbe essergli addebitata.	
	Con riferimento all'utilizzo del fondo economale e alle tipologie di spesa, il	
	patrocinio rilevava altresì che: il fondo economale era stato utilizzato	
	esclusivamente per spese minute e urgenti, conformemente alle prassi	
	operative dell'Ateneo; il meccanismo di reintegro del fondo era autorizzato	
	dal Direttore Generale e verificato dall'Area Finanziaria, garantendo il rispetto	
	dei vincoli di bilancio; l'Ateneo aveva sempre interpretato il tetto di € 10.000	
	come derogabile, consentendo reintegri successivi, senza mai contestare tale	
	prassi.	
	Venivano quindi rassegnate le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale,	
	dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 150 c.g.c.; in subordine,	
	dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del giudizio; in via	
	ulteriormente subordinata, accertare la regolarità del conto giudiziale,	
	l'intervenuta prescrizione di eventuali responsabilità, l'assenza di ammanchi	
	o obblighi di restituzione, l'insussistenza di responsabilità amministrativo-	
	contabile e, conseguentemente, pronunciare il discarico dell'agente contabile.	
	3. All'udienza pubblica del 26 marzo 2025 le parti hanno concluso come da	
	verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	I. In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio	
	sollevata dalla difesa dell'agente contabile, la quale assume che sia decorso il	
	termine di cinque anni previsto dall'art. 150, comma 1, del codice della	
	giustizia contabile, secondo cui <i>“il giudizio sul conto si estingue decorsi</i>	
	7	

	<i>cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza</i>	
	<i>che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o</i>	
	<i>siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte</i>	
	<i>dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che</i>	
	<i>chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza". L'eccezione è</i>	
	infondata e deve essere respinta.	
	Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO risulta che	
	la resa n. 142899 riferita al conto giudiziale n. 62356, all'odierno esame, è	
	stata effettuata dall'Università degli Studi di Padova tramite SIRECO in data	
	19 novembre 2019. La diversa data del 13 novembre 2019, indicata dalla	
	difesa, coincide con la sottoscrizione digitale dell'estratto del registro	
	economale, ma non rappresenta il momento del perfezionamento del deposito	
	del conto ai fini giuridici.	
	Soltanto a far data dal rituale deposito del conto giudiziale (art. 140, c. 3, c.g.c.	
	secondo cui " <i>il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione</i>	
	<i>in giudizio</i> ") il conto poteva, infatti, essere assegnato, con provvedimento	
	presidenziale, a un giudice designato (art. 140, c. 1, c.g.c.) e la Procura	
	regionale avrebbe potuto acquisirne notizia, mediante accesso all'apposito	
	sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili (art. 145, c. 1,	
	c.g.c.).	
	Al riguardo, rileva altresì quanto previsto dal Decreto del Presidente della	
	Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022, che disciplina in modo organico il	
	funzionamento del sistema SIRECO, disponendo all'art. 10 che: " <i>i conti</i>	
	<i>giudiziali e i relativi documenti ad essi allegati sono depositati presso le</i>	
	<i>competenti Sezioni giurisdizionali mediante il sistema informativo SIRECO.</i>	
	8	

	<i>Al completamento della procedura di upload del conto e degli allegati, il sistema SIRECO dà ricevuta del deposito mediante attribuzione di un numero di protocollo. Il numero del conto è successivamente attribuito in esito all'accettazione da parte della Segreteria. Il sistema dà evidenza delle date del deposito e della relativa accettazione o rifiuto. Nel caso di anomalie tecniche, la Segreteria è tenuta a dare immediata comunicazione del rifiuto mediante PEC".</i>	
	Anche le relative Istruzioni operative chiariscono che la procedura SIRECO si perfeziona in due fasi, entrambe notificate all'indirizzo PEC indicato in sede di compilazione: la prima fase consiste nell'attestazione della data e del numero della resa inviata; la seconda nella comunicazione della data di accettazione della resa, con indicazione del numero del conto giudiziale registrato nel sistema GIUDICO, ovvero nel rigetto della resa da parte della Segreteria, con relativa motivazione.	
	Ne consegue che, poiché la relazione di deferimento, ai sensi dell'art. 145, c. 4, c.g.c., è stata depositata in data 19 novembre 2024, non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il termine quinquennale previsto dall'art. 150, c. 1, c.g.c. ha infatti iniziato a decorrere soltanto dal momento in cui il conto è stato ritualmente depositato mediante il sistema SIRECO (in data 19 novembre 2019) ed è stato validamente interrotto con uno degli atti espressamente previsti dalla norma (art. 43, c. 7, c.g.c.; art. 155 c.p.c.; artt. 2962, 2963 c.c.).	
	II. Vanno ora esaminati gli asseriti profili di improcedibilità evidenziati nella relazione di deferimento, connessi all'assenza di sottoscrizione da parte dell'agente contabile, nonché alla mancata parificazione da parte dell'amministrazione.	

[illegible]

	Al completamento della procedura di upload del conto e degli allegati, il	
	sistema SIRECO dà ricevuta del deposito mediante attribuzione di un numero	
	di protocollo. Il numero del conto è successivamente attribuito in esito	
	all'accettazione da parte della Segreteria. Il sistema dà evidenza delle date	
	del deposito e della relativa accettazione o rifiuto. Nel caso di anomalie	
	tecniche, la Segreteria è tenuta a dare immediata comunicazione del rifiuto	
	mediante PEC". Anche le relative Istruzioni operative chiariscono che la	
	procedura SIRECO si perfeziona in due fasi, entrambe notificate all'indirizzo	
	PEC indicato in sede di compilazione: la prima fase consiste nell'attestazione	
	della data e del numero della resa inviata; la seconda nella comunicazione	
	della data di accettazione della resa, con indicazione del numero del conto	
	giudiziale registrato nel sistema GIUDICO, ovvero nel rigetto della resa da	
	parte della Segreteria, con relativa motivazione.	
	Ne consegue che, poiché la relazione di deferimento, ai sensi dell'art. 145, c.	
	4, c.g.c., è stata depositata in data 19 novembre 2024, non ricorrono i	
	presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il termine	
	quinquennale previsto dall'art. 150, c. 1, c.g.c. ha infatti iniziato a decorrere	
	soltanto dal momento in cui il conto è stato ritualmente depositato mediante il	
	sistema SIRECO (in data 19 novembre 2019) ed è stato validamente interrotto	
	con uno degli atti espressamente previsti dalla norma (art. 43, c. 7, c.g.c.; art.	
	155 c.p.c.; artt. 2962, 2963 c.c.).	
	II. Vanno ora esaminati gli asseriti profili di improcedibilità evidenziati nella	
	relazione di deferimento, connessi all'assenza di sottoscrizione da parte	
	dell'agente contabile, nonché alla mancata parificazione da parte	
	dell'amministrazione.	
	9	

	Con riguardo al primo profilo, si osserva che il conto giudiziale, costituito	
	dalla stampa del “Registro Fondo Economale” estratta dal sistema gestionale	
	U-GOV in uso presso l’Università degli Studi di Padova, non risulta	
	sottoscritto dall’agente contabile, bensì dal Direttore dell’Area Finanza,	
	individuato quale responsabile del procedimento per la parificazione e il	
	deposito dei conti giudiziali presso la Segreteria della Corte. L’agente ha	
	tuttavia sottoscritto la nota di trasmissione del documento, attestando così la	
	referibilità soggettiva dell’elaborato contabile.	
	Dalla documentazione acquisita in istruttoria risulta, inoltre, che il conto è	
	stato redatto e chiuso tramite il sistema U-GOV entro il 31 dicembre 2018,	
	secondo le modalità operative indicate dall’amministrazione di appartenenza.	
	In particolare, la prassi seguita non prevedeva la sottoscrizione del registro da	
	parte degli economisti, né risulta che tale adempimento sia mai stato	
	formalmente richiesto dall’amministrazione. Alla luce di tali circostanze, pur	
	riservandosi l’ulteriore valutazione in sede di esame della regolarità del conto,	
	il Collegio ritiene che la mancata sottoscrizione da parte dell’agente non	
	integri, di per sé, una causa ostativa alla procedibilità del presente giudizio.	
	Con riferimento al secondo profilo, la relazione di irregolarità ha rilevato che,	
	per il conto in esame, non risulta adottato uno specifico provvedimento	
	formale di parifica da parte dell’Università, ritenendo tale omissione idonea a	
	determinare l’improcedibilità del giudizio. Nella medesima relazione si dava	
	altresì atto che, nell’ambito dell’istruttoria relativa al conto giudiziale n.	
	62425, afferente alla medesima tipologia di gestione e al medesimo esercizio	
	finanziario, è stato acquisito il decreto dirigenziale n. 2741 del 26 luglio 2019,	
	con cui il responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali ha	
	10	

	attestato: l'assenza di errori nei dati trasmessi dai soggetti tenuti alla resa del	
	conto; l'effettuazione di verifiche sulla corrispondenza tra le spese sostenute	
	e le risultanze contabili generali; l'assenza di discordanze con le scritture	
	contabili dell'Ateneo; l'esito positivo della parificazione contabile dei conti	
	2018 degli agenti indicati.	
	Tali risultanze, pur riferite formalmente a un diverso conto, possono ritenersi	
	rappresentative di una prassi amministrativa e, in assenza di elementi di segno	
	contrario, estensibili anche al conto oggetto del presente giudizio, per identità	
	di esercizio, di procedura e di soggetto responsabile.	
	Va, peraltro, considerato che l'adozione del provvedimento di parifica	
	costituisce un adempimento rimesso a un diverso organo	
	dell'amministrazione, estraneo alla sfera di responsabilità dell'agente	
	contabile. Quest'ultimo ha provveduto alla compilazione del conto e alla sua	
	trasmissione secondo le modalità previste per l'esercizio 2018, come risulta	
	documentato in atti. Anche in relazione a tale profilo, la Sezione ritiene, in via	
	preliminare, che la dedotta mancanza non determini, di per sé,	
	l'improcedibilità del giudizio, ferma restando la possibilità di valutarne	
	l'incidenza sul piano della regolarità della gestione.	
	In conclusione, considerato l'insieme degli elementi istruttori sin qui acquisiti,	
	il Collegio non ravvisa motivi ostativi alla prosecuzione del presente giudizio	
	di conto.	
	III. Venendo al merito, il Collegio ritiene, in via preliminare, di richiamare il	
	quadro normativo vigente all'epoca dei fatti, come ricostruito nella relazione	
	di deferimento, con particolare riferimento al Regolamento per	
	l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo, approvato con D.R.	
	11	

n. 3855/2017. L'art. 64 di detto Regolamento disciplinava, in termini generali,

la gestione del fondo economale, prevedendo una dotazione iniziale massima

di euro 10.000,00 e la possibilità di reintegro nel corso della gestione.

Tuttavia, non risultavano specificati i presupposti e le tipologie di spesa

ammissibili, né era definito un sistema autorizzativo chiaro, autonomo e

coerente con i principi della contabilità pubblica.

In assenza di una disciplina dettagliata, la gestione si è sviluppata sulla base

di prassi operative, istruzioni interne e circolari amministrative,

successivamente in parte recepite nel Regolamento adottato con D.R. n.

53/2021. In tale contesto, un ruolo centrale era svolto dal sistema informatico

U-GOV, fornito da CINECA, obbligatorio per la registrazione delle

operazioni e la tenuta del registro economico.

Dalla documentazione acquisita, nonché dalle Istruzioni tecnico-operative

dell'Area Finanza, risulta che tutte le spese iscritte nel registro economale

erano collegate a un documento gestionale informatico – solitamente

classificato come “Generico d’Uscita” – contenente, oltre all’importo

dell'uscita di cassa, la codifica del conto di contabilità generale (COGE), della

coordinata analitica (COAN) e, ove pertinente, del progetto di ricerca

finanziatore. Tale sistema permetteva il raccordo tra la contabilità economica

e quella ufficiale dell'Ateneo, ma non garantiva, per sua natura, una

rappresentazione chiara, autonoma e trasparente delle singole operazioni ai

fini della rendicontazione giudiziale. In particolare, il registro allegato al conto

giudiziale non riportava i dati analitici (COGE/COAN), accessibili

esclusivamente tramite il documento gestionale informatico. Inoltre, le

descrizioni delle spese risultavano frequentemente generiche o aggregate,

	mentre l'indicazione del beneficiario era spesso riconducibile alla generica	
	voce "Soggetti diversi", con conseguente difficoltà di verifica della natura,	
	finalità e legittimità delle spese effettuate.	
	Il meccanismo dei reintegri si articolava senza una scansione temporale	
	prestabilita, né l'intervento autorizzativo da parte del Consiglio o di altro	
	organo competente del Centro autonomo di gestione, sebbene il Regolamento	
	di contabilità attribuisse espressamente a tali organi la competenza in ordine	
	allo stanziamento iniziale dei fondi. I reintegri erano disposti sulla base di	
	rendicontazioni predisposte dallo stesso agente contabile e approvate	
	mediante sottoscrizione degli ordinativi da parte del Direttore dell'Area	
	Finanza e del Servizio di Ragioneria. Il controllo contabile, sia sui reintegri	
	sia sulla chiusura della gestione, era demandato all'Area Finanziaria	
	d'Ateneo. A conclusione dell'esercizio, le giacenze di cassa venivano versate	
	dall'agente sul conto corrente dell'Ateneo presso l'Istituto cassiere, con	
	l'effetto di azzerare l'anticipazione.	
	In assenza di una regolamentazione interna specifica, la disciplina del fondo	
	economale era di fatto affidata a impostazioni operative del gestionale U-	
	GOV, che introducevano limiti per le spese "documentate" e "non	
	documentate", soglie mensili, criteri di reintegro e definizioni operative (ad	
	esempio, sulle nozioni di "documentazione" rilevante). Tali modalità	
	gestionali, pur rilevanti sotto il profilo organizzativo, non trovavano	
	fondamento in una fonte regolamentare formalmente approvata, ma	
	derivavano da prassi tecnico-amministrative consolidate, cui l'agente si è	
	attenuto in assenza di poteri di indirizzo o controllo e senza la possibilità di	
	contestarne la legittimità.	
	13	

	Le modalità di funzionamento del fondo, pertanto, risultano prevalentemente	
	ascrivibili a un sistema gestionale privo di un’adeguata cornice normativa, con	
	un’accentuata dipendenza da prassi interne non formalizzate. Tali criticità	
	assumono particolare rilievo alla luce di quanto osservato nella relazione di	
	deferimento in ordine alla presunta assenza della relazione dell’organo di	
	controllo interno prevista dall’art. 139 del Codice di giustizia contabile.	
	Al riguardo, l’istruttoria ha consentito di acquisire il verbale n. 5 del 25	
	settembre 2019 del Collegio dei revisori dei conti, con allegata la “Relazione	
	attestazione conti giudiziali 2018”. Tale documento, che elenca 59 conti –	
	incluso quello oggetto del presente giudizio – attesta, sotto il profilo formale,	
	l’avvenuta presentazione del conto nei termini di legge, la conformità della	
	sua redazione alla normativa vigente, la presenza della documentazione	
	richiesta e l’indicazione del provvedimento di parifica. Tuttavia, la relazione	
	non contiene osservazioni di merito sull’andamento delle singole gestioni, né	
	segnala irregolarità specifiche, risultando pertanto carente sotto il profilo	
	sostanziale.	
	Nel caso di specie – riferito all’esercizio 2018 e dunque antecedente	
	all’adozione del Regolamento approvato con D.R. n. 53/2021 – è stata	
	accertata l’assenza di una regolamentazione formalizzata e di un assetto	
	organizzativo adeguato. La gestione si è svolta secondo prassi interne	
	consolidate, con utilizzo obbligato del gestionale U-GOV e senza rilievi da	
	parte degli organi di controllo. Sebbene fossero auspicabili una maggiore	
	puntualità nella compilazione delle causali e una più accurata individuazione	
	dei beneficiari, l’agente contabile ha operato nell’ambito delle procedure	
	definite dall’amministrazione, approvando le spese sulla base della	
	14	

documentazione prodotta e secondo le istruzioni ricevute.

In tale contesto, la gestione ha comportato uscite per complessivi euro

2.000,25, a fronte di uno stanziamento iniziale pari a euro 600,00. Siffatto

meccanismo di reintegro risulta riconducibile, come già precisato, a una

gestione amministrativa condizionata da prassi non formalizzate, in assenza

di un regolamento specifico e con l'ausilio di un sistema informativo non

concepito per finalità di rendicontazione giudiziale.

Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie e delle conclusioni formulate

dal Pubblico Ministero in udienza, il Collegio ritiene che – in considerazione

della modesta entità della gestione e della sostanziale regolarità delle spese

documentate – il conto giudiziale in epigrafe possa essere approvato, con

conseguente discarico dell'agente contabile.

L'approvazione del conto non esime, tuttavia, l'amministrazione universitaria

dall'onere di adottare un assetto regolamentare conforme ai principi

dell'ordinamento contabile pubblico, che assicuri chiarezza normativa,

tracciabilità delle operazioni e adeguati presidi di controllo, mediante

l'adozione di modelli gestionali ispirati a criteri di legalità e trasparenza, dotati

di meccanismi autorizzativi preventivi, classificazioni univoche delle spese e

strumenti informatici compatibili con le esigenze della rendicontazione

giudiziale.

L'approvazione del conto, con il conseguente discarico dell'agente contabile,

conformemente a quanto rilevato anche nella relazione di deferimento,

esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

IV. Infine, il Collegio respinge, anche alla luce della condivisibile

giurisprudenza in materia, l'istanza di oscuramento dei dati formulata dalla

	difesa dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003	
	e dell'art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679. Al riguardo, rileva che non solo non	
	sono stati specificati i legittimi motivi a sostegno della richiesta, ma che la	
	sentenza non contiene dati sensibili né affronta questioni particolarmente	
	delicate, come quelle che incidono sui diritti personalissimi; inoltre, in assenza	
	di imputazioni di illecito, non risultano compromessi l'onore e la reputazione	
	delle parti (Cass. Civ., Sez. V, ordinanza, 10 agosto 2021, n. 22561; TAR	
	Lazio sent. n. 07625/2025).	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32313 del registro di Segreteria	
	approva il conto giudiziale n. 62356 , con conseguente discarico dell'agente	
	contabile.	
	Nulla sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 marzo 2025.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Innocenza Zaffina	Marta Tonolo
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Depositata in Segreteria, il 12 giugno 2025	
	Il Funzionario preposto	
	(firmato digitalmente) Chiara Grella	
	16	